

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **808/1988** (ECLI:IT:COST:1988:808)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CHELI**

Camera di Consiglio del **11/05/1988**; Decisione del **04/07/1988**

Deposito del **14/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **20/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14167 14168**

Atti decisi:

N. 808

ORDINANZA 4-14 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.15, ultimo comma, del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9 "Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti", promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1982 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Capezzuto Giovanni e Portarapillo Giuseppe, iscritta al n.183 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel giudizio promosso dinanzi al pretore di Napoli da Giuseppe Portarapillo, locatore di un appartamento, al fine di ottenere la revoca di un decreto emesso dallo stesso pretore in data 18 gennaio 1982 (sotto la vigenza del d.-l. 20 novembre 1981 n. 663) con il quale era stata dilazionata sino al 31 marzo 1982 la data di esecuzione dello sfratto pronunciato con sentenza 4 dicembre 1980 (confermata in appello il 16 ottobre 1981) a carico del conduttore Giovanni Capezzuto, il giudicante, con ordinanza del 12 febbraio 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 ultimo comma del d.-l. 23 gennaio 1982 n. 9 in relazione agli artt. 3 e 77 della Costituzione;

che, nel giudizio a quo, il locatore ha posto a fondamento della sua domanda il fatto che il conduttore, in base alla normativa contenuta nel d.-l. 23 gennaio 1982 n. 9 (emanato dopo la decadenza del d.-l. n. 663/1981) non avrebbe diritto ad alcuna dilazione della data di esecuzione dello sfratto in quanto risulta dagli atti che, per l'anno 1980, mentre il locatore non ha percepito alcun reddito, l'inquilino ha percepito un reddito di L. 4.508.121;

che, secondo il giudice rimettente, sarebbe di ostacolo all'accoglimento dell'istanza di revoca la disposizione dell'art. 15, ultimo comma, del d.-l. n. 9 del 1982 secondo cui "i provvedimenti.....emessi ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.-l. 20 novembre 1981 n. 663.....conservano la loro efficacia";

che, ad avviso dello stesso giudice, la suddetta disposizione - conferendo una sorta di ultrattività temporale ad una norma contenuta in un precedente decreto-legge non convertito - violerebbe l'art. 77 Cost. che attribuisce alle Camere, e non al Governo, il potere di regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti e comunque non consente di conferire ulteriore vigenza ai decreti decaduti;

che, sempre secondo il giudice rimettente, la norma impugnata si porrebbe anche in contrasto con l'art. 3 Cost., fissando, per la proroga degli sfratti contemplati nel decreto-legge n. 9 del 1982, requisiti di reddito diversi da quelli previsti in precedenza dal d.-l. 663 del 1981, con una arbitraria disparità di trattamento tra inquilini che versano nelle stesse condizioni economiche a seconda del tempo in cui sia stata avanzata la richiesta di proroga;

che nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita dinanzi a questa Corte, mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione;

Considerato che il d.-l. 23 gennaio 1982 n. 9 è stato convertito nella legge 25 marzo 1982 n. 94 senza che il testo dell'art. 15, ultimo comma, del decreto-legge abbia subito alcuna modifica;

che per effetto dell'avvenuta conversione in legge del d.-l. n. 9 del 1982 perde ogni rilievo e non può trovare ingresso nel giudizio dinanzi a questa Corte la censura formulata con riferimento all'art. 77 Cost. ed in particolare alla esclusiva competenza delle Camere nel disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all'art. 77 Cost. va dichiarata manifestamente inammissibile;

che, sotto il diverso profilo della pretesa violazione dell'art. 3 Cost., la questione può essere affrontata nel merito, in quanto il contenuto della disposizione impugnata è stato recepito senza modificazioni dalla legge di conversione;

che, peraltro, la diversità di trattamento che si lamenta nell'ordinanza di rinvio risulta determinata da valutazioni discrezionali del legislatore connesse alla naturale diversificazione delle situazioni soggettive che il trascorrere del tempo ha prodotto in relazione all'evoluzione

della disciplina delle locazioni;

che per questa ragione la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, ultimo comma, del d.-l. 23 gennaio 1982 n. 9 sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 15, ultimo comma, d.-l. 23 gennaio 1982 n. 9 (così come recepito nell'articolo unico della L. 25 marzo 1982 n. 94) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.